



B/XIX/1

Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E
L'INNOVAZIONE

20 ottobre 2011

Circolare n. 8

OGGETTO

**Rilevazione dei dati relativi alle
adesioni allo sciopero.**

In caso di proclamazione di uno sciopero, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 146 del 12 giugno 1990 e successive modificazioni e integrazioni, è tenuta a rendere pubblici il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero e la misura delle trattenute effettuate in corrispondenza dell'astensione dal servizio, comunicandone tempestivamente i dati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Commissione di Garanzia. La pubblicità dei dati costituisce applicazione del principio di trasparenza delle informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni nei confronti dei cittadini.

Onde consentire all'Amministrazione il puntuale rispetto degli obblighi di legge, gli Uffici e le Sedi all'estero sono pregati di inserire tempestivamente le informazioni relative all'adesione allo sciopero da parte del personale attraverso gli appositi portali informatici, secondo la procedura richiamata nel messaggio di istruzioni. In ragione della semplificazione delle modalità di segnalazione dovuta all'introduzione dello strumento informatico, le operazioni di registrazione dei dati tramite i Portali dovranno essere effettuate, anche nel caso in cui nessun dipendente abbia partecipato all'astensione dal lavoro, il giorno stesso dello sciopero, non oltre il termine della fascia oraria di massima operatività, salvo che per gli Uffici il cui orario è articolato in turnazioni, per i quali le operazioni dovranno essere effettuate all'inizio dell'ultimo turno di lavoro. L'invio dei dati in questione costituirà notifica a tutti gli effetti per gli Uffici competenti della Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione (Unità per le Relazioni Sindacali, l'Innovazione e la Semplificazione e Ufficio X) ai quali, fatta eccezione per gli Uffici che non dispongono in sede dei portali informatici, non dovrà essere inviata alcuna comunicazione cartacea né tramite posta elettronica.

Alle Direzioni Generali, ai Servizi ed agli Uffici del Ministero

Alle Rappresentanze Diplomatiche, agli Uffici Consolari di I categoria ed agli Istituti di Cultura

Nota bene: la presente Circolare abroga e sostituisce la Circolare n. 8 del 25 maggio 1999 (B/XIX/1) che va stralciata dal raccoglitore verde.

Si richiama l'attenzione dei Capi Ufficio e dei Capi Missione sull'obbligo della rilevazione delle adesioni allo sciopero, anche ai fini della riduzione delle retribuzioni in corrispondenza dell'astensione dal servizio. A tal ultimo riguardo si fa rilevare che la mancata segnalazione delle assenze di cui trattasi, impedendo la decurtazione dello stipendio, determina un danno erariale imputabile al Dirigente responsabile. A fronte del rischio che l'omissione della comunicazione dei dati possa comportare l'insorgere della responsabilità per danno erariale e al fine di consentire all'Amministrazione di disporre di dati certi, si ribadisce l'obbligo del Dirigente di comunicare i dati relativi all'astensione dal lavoro anche nel caso in cui nessun dipendente abbia aderito allo sciopero.

Le Ambasciate sono responsabili anche per la comunicazione delle informazioni relative a UTL ed Istituti di Cultura, nel quadro delle funzioni di vigilanza e controllo normativamente previste.

Il Direttore Generale per le Risorse e l'Innovazione

VERDERAME